

**Tribunale Ordinario di Pistoia
Presidenza**

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia

Camera Penale di Pistoia

Protocollo d'intesa

per la liquidazione standard dei compensi dei difensori dei soggetti ammessi a patrocinio a spese dello Stato e per la concorde individuazione di regole procedurali inerenti le varie fasi, dalla presentazione dell'istanza di ammissione fin alla fase di liquidazione del compenso.

Premessa

Il presente Protocollo si pone l'obiettivo di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi per renderne rapida ed agevole la determinazione, assicurando criteri uniformi tali da ridurre i casi di opposizione e velocizzare le relative procedure.

Si procede, pertanto, alla fissazione della "Tabella di Base" con variabili in aumento derivanti dalla complessità del processo in ragione di taluni criteri previamente individuati.

Si richiama in proposito l'art. 12 del d.m. 55/2014, che individua quali criteri "correttivi" all'ipotesi-base quelli della importanza e della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, della natura e dell'entità delle singole prestazioni difensive, del numero delle udienze diverse da quelle di mero rinvio e del tempo necessario per l'espletamento delle attività medesime.

Si concordano, inoltre, i profili procedimentali che consentiranno la velocizzazione delle procedure, il rispetto della tempistica evidenziata, minori accessi presso le cancellerie, l'adozione di modulistica *standard* ed una migliore utilizzazione dello strumento informatico grazie alla implementazione delle funzionalità del sistema SIAMM e alla formulazione delle richieste di liquidazione *on line*.

Quadro normativo di riferimento

d.p.r. 30.5.2002 n. 115 -Testo unico in materia di spese di giustizia

d.m. 10 marzo 2014 n. 55 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

In base al combinato disposto di tali disposizioni normative si fissano le seguenti

A) Norme generali

1. L'art. 106 *bis* d.p.r. 115 stabilisce che - **in materia penale** - il compenso per ciascuna fase è liquidato con **riduzione di un terzo**.

2. L'art. 2 d.m. 55/2014 dispone che, oltre al compenso ed al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.

Tale maggiorazione sarà effettuata **una sola volta e sull'importo finale** risultante a seguito delle eventuali maggiorazioni applicate in conseguenza delle variabili accertate.

3. Il presente Protocollo si applica -di regola e salva specifica valutazione su richiesta del difensore istante delle variabili in aumento in base ai criteri correttivi individuati nel caso di specie- alla liquidazione dei compensi al **difensore della parte civile** ammessa al patrocinio a spese dello Stato, applicandosi gli importi di cui alla Tabella.

5. Al fine di consentire all'autorità giudiziaria di poter emettere immediatamente il decreto, **la richiesta di liquidazione dovrà essere presentata nel rispetto degli importi fissati nel presente protocollo**, anche utilizzando le modalità definite nel file *excel* per il calcolo automatico degli onorari, messo a disposizione sui siti internet dei firmatari del presente protocollo.

B) Modalità procedurali

B.1.) Istanza di ammissione per indagato/imputato nonché per la persona offesa dal reato

B.1.1) Modalità di presentazione:

- **Direttamente dall'interessato**, che la sottoscrive in presenza di un cancelliere esibendo un documento d'identità: il Cancelliere dovrà trattenere copia del documento d'identità da inserire all'interno del fascicolo; qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, lo stato, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari - trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e pertanto effettuata nelle forme di legge -, in calce alla fotocopia del documento, che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
- **Dal difensore** (o da un suo incaricato): in tale ultimo caso l'istanza deve essere sottoscritta comunque dall'interessato, e il difensore provvede ad autenticare la firma dell'assistito: va in ogni caso allegata copia del documento di identità, posto che l'istanza deve contenere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la sussistenza delle condizioni di reddito familiare.

B.1.2) Contenuti dell'istanza:

Dovranno ovviamente essere inseriti **i contenuti previsti dalla legge a pena di inammissibilità:**

- **indicazione dei reati** per i quali si procede, con relativo numero di procedimento (a seguito dell'esercizio dell'azione penale) o comunque dei reati per i quali vi è iscrizione;
- **codice fiscale;** per gli stranieri, comunitari ed extracomunitari, anche se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato e gli apolidi, potranno indicare, in luogo del numero di codice fiscale, i dati di cui all'art.4 del D.P.R. n.605/73, ossia il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
- **autocertificazione dei redditi** (non essendo necessarie le autocertificazioni rilasciate da altri componenti del nucleo familiare; solo l'interessato assume la responsabilità penale e civile derivante da false attestazioni): In allegato alla autocertificazione si dovrà produrre, se disponibile, la dichiarazione dei redditi presentata (non sarà necessario presentare ISEE, né altra documentazione alternativa alla dichiarazione